



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2003*



## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 18/ Maggio 2006 n° 5 e ss.mm.ii..

### **ART. 2**

#### **Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante**

- 1) Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 5/2006, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
  - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
- 2) Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lett. a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.  
Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione di posteggio nello stesso mercato, sono fatte salve le società di persone alle quali può essere concessa l'autorizzazione fino a due posteggi del mercato.
- 3) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di studio, cura, intrattenimento o svago.
- 4) Per il rilascio del titolo autorizzatorio si applica la procedura prevista dalla L.R.05 Marzo 2008 n° 3 e s.m.i.;
- 5) Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere saltuariamente la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

### **ART. 3**

#### **Titolo autorizzatorio**

- 1) Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 della L.R. n° 5/2006 e s.m.i..

- 2) L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n° 5/2006 e s. m.i..
- 3) Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, il quale provvede entro 30 gg all'annotazione oppure a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede a sua volta all'annotazione.
- 4) Il titolare dell'autorizzazione / concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg all'annotazione sugli atti autorizzatori.

#### **ART. 4**

##### **Modalità di svolgimento dell'attività**

- 1) I posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune. Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del mercato.
- 2) Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
  - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.  
Si dovrà comunque, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.  
Il nuovo posteggio avrà comunque la stessa superficie del precedente.
- 3) I concessionari dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione Comunale. Gli operatori, infatti, non potranno occupare spazi o aree non individuate nella concessione / autorizzazione.
- 4) La disposizione dei posteggi è determinata con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è vietato disturbare con grida o schiamazzai ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
- 6) I concessionari sono responsabili di eventuali danni causati alla pavimentazione delle vie e piazze, sedi del mercato, dai veicoli e dalle attrezzature utilizzati per esercitare l'attività.
- 7) E' fatto obbligo agli operatori di provvedere, una volta conclusesi le operazioni di vendita, alla rimozione delle attrezzature e ad una accurata pulizia dei posteggi e delle aree.

#### **ART. 5**

### **Assenze**

- 1) L'operatore titolare della concessione / autorizzazione che non sia presente nell'area di mercato assegnata entro l'orario prefissato, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatoria degli spuntisti esistente.
- 2) Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.

### **ART. 6**

#### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

- 1) Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento Comunale vigente.
- 2) In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 15 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

### **ART. 7**

#### **Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n° 5/2006 e s.m.i..
- 2) L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui:
  - a) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi;
  - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per un periodo superiore a quattro mesi;
  - c) nei casi di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

## **CAPO II - MERCATI**

### **ART. 8**

#### **Disciplina del mercato settimanale**

- 1) Le aree destinate stabilmente al commercio su aree pubbliche scoperte, salvo i posteggi isolati, sono le seguenti:

**- Piazza Garibaldi e Vie adiacenti**

**Giorno di Mercato MARTEDI' e VENERDI'**

- |   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| - Frazione di San Nicola                  | Giorno di Mercato | SABATO                 |
| - Piazza Garibaldi (mercato antiquariato) | Giorno mercato    | Ultimo SABATO del mese |

### **AREA DI MERCATO DI PIAZZA GARIBALDI**

- 2) L'area di mercato è suddivisa in 50 posteggi così ripartiti:
  - a) N° 34 posteggi per l'esercizio del commercio dei prodotti compresi nel settore non alimentare; N° 10 posteggi per l'esercizio del commercio di prodotti compresi nel settore alimentare;
  - b) N° 2 posteggi riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti;
  - c) N° 4 posteggi riservati ai produttori locali in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio.
- 3) Il mercato dell'antiquariato che si svolge nell'area intorno al monumento di Garibaldi, è composto da n° 3 stalli.

### **AREA DI MERCATO FRAZIONE SAN NICOLA**

- 4) L'area di mercato è suddivisa in 8 posteggi così ripartiti:
  - a) N° 2 posteggi per l'esercizio del commercio dei prodotti compresi nel settore alimentare;
  - b) N° 4 posteggi per l'esercizio del commercio dei prodotti compresi nel settore non alimentare;
  - c) N° 2 posteggio riservati ai produttori locali;

### **ART. 9 Orari**

Gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e vendita saranno determinati con provvedimento dirigenziale/sindacale.

### **ART. 10 Dimensione dei posteggi**

Le dimensioni dei posteggi in entrambe le aree di mercato di cui all'art. 8, compresi gli spazi destinati all'autoveicolo, sono fissate in mq. 20, mq. 35, mq. 50.

### **ART. 11 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi**

- 1) L'assegnazione della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione, avverrà secondo i criteri stabiliti dai commi 1 -2 e 5 dell'ert. 6 dell'allegato alla Delibera di G.R. n° 15/15 del 19/04/2007.
- 1) L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dall'Ufficio competente.

- 2) Per presenza in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.

## **ART. 12**

### **Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

Si seguono gli stessi criteri previsti nell'articolo precedente.

- 1) I titolari dei posteggi dovranno ogni anno, entro 31 dicembre, comprovare la qualità di produttore agricolo mediante autodichiarazione, da presentarsi presso l'ufficio competente che ne prende atto, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 2) Nel caso di assenza degli operatori titolari di concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, avverrà secondo i criteri individuati dal successivo articolo 13.

## **ART. 13**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.**

- 1) L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
- 2) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, secondo la graduatoria predisposta dal Comune. Nel posteggio occasionalmente libero devono essere commercializzati prodotti appartenenti al medesimo settore.
- 3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire a favore di operatori della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti dal comma precedente.
- 4) Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
- 5) Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta al Comune che provvederà tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

## **ART. 14**

### **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

- 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
- 2) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale, che provvede inoltre alla registrazione delle presenze che devono essere comunicate mensilmente all'Ufficio Commercio per l'aggiornamento delle graduatorie.
- 3) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, etc.) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 4) Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può in ogni caso essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
- 5) L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.
- 6) Sono consentiti i subingressi nei posteggi a condizione che il subentrante commercializzi prodotti appartenenti allo stesso settore del precedente titolare e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 dell'allegato alla Delibera di G.R. n° 15/15 del 19/04/2007.

## **ART. 15**

### **Mercati straordinari**

- 1) In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.
- 2) In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati per la promozione di prodotti tipici del territorio riservati agli artigiani e produttori agricoli.

## **ART. 16**

### **Posteggi fuori mercato**

(così come modificato con Delibera di C.C. N° 52 del 25/10/04)

- 1) I posteggi fuori mercato sono individuati per far fronte a particolari esigenze non occasionali e sono così ubicati:
  - a) N° 2 posteggi riservati ai produttori agricoli o commercianti su aree pubbliche per la vendita di fiori nelle vicinanze del cimitero nel periodo compreso tra il 20 Ottobre e il 10 Novembre;
  - b) N° 1 posteggio per la vendita di torroni e simili nelle vicinanze del Teatro De Candia o Piazza C. Alberto, tutti i giorni dell'anno nelle ore pomeridiane e serali.

- 2) Le domande per l'assegnazione dei posteggi di cui al punto a) dovranno essere presentate entro il 15 Settembre di ogni anno.
- 3) Le domande per l'assegnazione del posteggio di cui al punto b) dovranno essere presentate entro il 01 Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di autorizzazione.
- 4) L'assegnazione dei posteggi fuori mercato verrà fatta sulla base delle seguenti priorità:
  - a) maggiore anzianità di frequenza del mercato;
  - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

### **CAPO III – COMMERCIO ITINERANTE**

#### **ART. 17 Zone vietate**

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, da autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori agricoli, ed è vietato all'interno del perimetro urbano così delimitato:
  - Ingresso da Pattada: dall'incrocio della S.S. 128 con Viale Europa;
  - Ingresso da Mores: dall'incrocio della S.S. 128 con il piazzale dell'Agenzia delle entrate;
  - Ingresso da Nughedu S.N.: dall'incrocio con la strada Bavalzanis;
  - Ingresso da Sassari: dal bivio di Traccone;
  - Ingresso da Oschiri: dal bivio di San Nicola.

#### **ART. 18 Limitazioni**

- 1) E' consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 60 minuti, salvo il caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodichè l'esercente si dovrà spostare ad almeno 500 m. di distanza.
- 2) La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o circolazione.
- 3) L'attività in forma itinerante è consentita dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni feriali.

#### **ART. 19 Produttori agricoli**

- 1) Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al precedente articolo 17 e 18, nonché il comma 2 dell'art. 12.

## **CAPO IV – CONCESSIONI TEMPORANEE**

### **ART. 20**

#### **Autorizzazioni temporanee**

- 1) In occasione di sagre o altre manifestazioni locali che richiamano numeroso pubblico possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico senza limite numerico, sino all'esaurimento degli spazi disponibili, purchè i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione alla vendita.
- 2) Il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni inserite nell'autorizzazione di cui al comma precedente comporta la decadenza immediata ed automatica dell'autorizzazione stessa. In particolare deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche.
- 3) Le domande per ottenere l'autorizzazione temporanea per l'occupazione del suolo pubblico devono pervenire all'ufficio commercio almeno cinque giorni prima dell'inizio della manifestazione cui si riferiscono.

## **CAPO V - SANZIONI**

### **ART. 21**

#### **Sanzioni**

- 1) Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 della L.R. 18 Maggio 2006 n° 5 e successive modifiche e integrazioni.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 22**

#### **Variazioni, dimensionamento e localizzazione posteggi**

- 1) In casi eccezionali ed urgenti le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposti per motivo di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, possono essere effettuate con provvedimento della Giunta Municipale fino alla ratifica del Consiglio Comunale.

**ART. 23**  
**Abrogazioni precedenti disposizioni**

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nelle previgenti norme di attuazione del commercio su aree pubbliche in contrasto con quelle contenute nel presente testo.
- 2) Sono fatti salvi i diritti acquisiti degli operatori commerciali titolari di posto fisso nel mercato.
- 3) Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività disciplinata dal presente Regolamento è costituito dalla dichiarazione autocertificativa prevista dalla L.R. 05 Marzo 2008, n° 3.